COMMISSIONE V

DIFESA

VII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 59

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Temporanee modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente le nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (283) 60

PRESIDENTE 60

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore* 60

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Promozione al grado di appuntato della Arma dei carabinieri e ammissione al corso allievi sottufficiali per l'anno scolastico 1948-49 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia o dalla deportazione. (306) 60

PRESIDENTE 60, 63, 66, 67

ROSELLI, *Relatore* 60, 64, 66, 67

BOTTONELLI 63

GUADALUPI 63

CARIGNANI 63, 65

AZZI 64, 67

COPPI ALESSANDRO 64, 65, 66

CODACCI PISANELLI 64, 66

BOLDRINI 64

VALENTI 64

GEUNA 65

PAG.

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina. (307) 67

Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei Tribunali militari. (308) 67

PRESIDENTE 67

Votazione segreta:

PRESIDENTE 68

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Azzi, Boldrini, Bonino, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carignani, Carron, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fusi, Geuna, Giammarco, Gotelli Angela, Grassi Candido, Gr co Giovanni Italo, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Latorre, Marzarotto, Mattei, Pietrosanti, Pratolongo, Roselli, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Semeraro Sanio, Tolloy, Valandro Gigliola, Valenti.

BOLDRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biagioni e Vocino.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Temporanee modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente le nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Temporanee modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente le nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

L'onorevole Relatore ha facoltà di parlare.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, appena ho avuto l'incarico di preparare la relazione di questo disegno di legge, mi sono premurato di fare le necessarie indagini di carattere legislativo ed anche di richiedere gli opportuni dati al comando generale dell'Arma dei carabinieri. Le indagini legislative ho potuto compierle nel tempo prescritto. Per quanto riguarda, invece, la richiesta dei dati, soltanto ieri sera essa è stata esaudita.

Siccome si tratta di un disegno di legge che soltanto in apparenza sembra assai semplice ma in realtà richiede uno studio complesso — specialmente per una necessaria consultazione della legislazione precedente — non mi è stato possibile completare la relazione; pertanto, chiedo alla Commissione di voler consentire che la relazione stessa sia rimandata alla prossima seduta in sede legislativa, affinché possa essere completa e soddisfacente per quanto è possibile.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione al corso allievi sottufficiali per l'anno scolastico 1948-49 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione. (306).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione al corso allievi sottufficiali per l'anno scolastico 1948-49 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Invito il relatore, onorevole Roselli, a svolgere la sua relazione.

ROSELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge si divide in due parti distinte: la prima riguarda la promozione ad appuntato dell'Arma dei carabinieri, ed è materia dell'articolo 1; la seconda parte riguarda l'ammissione al corso di allievi sottufficiali dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia o dalla deportazione ed è compresa negli articoli 2 e 3.

Naturalmente, trattare del regolamento giuridico dell'Arma che è la prima dell'esercito (134 anni di vita) è sempre cosa delicata. La questione della prassi da seguire per l'attribuzione del grado di appuntato è già stata dibattuta e contemplata in precedenti leggi perché questo grado è nato con l'Arma stessa e deriva dall'esercito francese; e, purtroppo, devo un po' diffondermi citando gli articoli fondamentali della cronologia legislativa di questo disegno di legge.

La legge del 2 dicembre 1928, n. 2703 (*Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1928, n. 291; *Lex*, vol. II, 1928, pag. 1602) in un articolo unico stabiliva quanto segue: « Dell'idoneità all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del regio esercito giudica una commissione di primo grado, le cui deliberazioni sono poi sottoposte al giudizio di una commissione superiore. In caso di discrepanza fra i giudizi della commissione di primo grado e di quella di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al comandante generale dell'Arma dei carabinieri per i militari di detta Arma ed ai comandanti di corpo d'armata per le altre Armi ». Questa procedura si può chiamare « procedura delle commissioni ». L'avanzamento era collegato al giudizio successivo di commissioni di ufficiali.

Nel 1934 con altra legge, del 21 giugno 1934, n. 1093 (*Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1934, n. 166; *Lex*, vol. II, 1934, pag. 1265), negli articoli 8 e 11 si stabilisce che l'idoneità all'avanzamento per anzianità a scelta dei sottufficiali e militari di truppa è dichiarata in seguito a giudizio di primo, secondo e terzo grado successivamente. Quindi, si confermava quanto era stabilito nella legge del 1928. Nell'articolo 11 si aggiungeva che potevano essere promossi per qualità intellettuali e morali al grado superiore, indipendentemente da esami o corsi di istruzione, i caporalmaggiori, i caporali e i soldati indipendentemente da qualsiasi anzianità di servizio.

Devo ricordare che per il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 (*Gazzetta Ufficiale* del 1934, n. 175; *Lex*, vol. II, 1934, pag. 13) e successive modificazioni (vedi regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2145; *Gazzetta Ufficiale*

22 dicembre 1936, n. 300; *Lex*, vol. II, 1936, pag. 1780) il comandante generale dell'Arma riceve le seguenti attribuzioni: « determina per ciascun grado di sottufficiale e di militari di truppa i limiti di anzianità fino ai quali si possono estendere le proposte di avanzamento, basandosi sul numero dei graduati occorrenti per coprire le vacanze che si prevedono per l'anno successivo nei diversi gradi; propone al Ministro della guerra i progetti di carattere legislativo riflettenti l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa ed emana per l'avanzamento stesso le disposizioni applicative di carattere generale; decide inappellabilmente sulle proposte di avanzamento a scelta e a scelta per meriti eccezionali nei gradi di truppa; stabilisce le norme per il concorso all'ammissione ai corsi allievi sottufficiali nonché quelle per l'abilitazione degli appuntati e carabinieri al grado di vicebrigadiere in caso in mobilitazione ».

Da queste attribuzioni deriva il disegno di legge che stiamo esaminando.

Ora si inserisce il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie speciale, 14 settembre 1944, n. 55; *Lex*, volume « Leggi luogotenenziali 3 settembre 1943-31 dicembre 1944 », pag. 315), che istituisce la qualifica di carabiniere scelto e detta nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vicebrigadiere.

Ecco il riassunto degli articoli 1 e 3:

ART. 1. — È istituita la qualifica di carabiniere scelto. Tale qualifica può essere conferita ai carabinieri con sei anni di servizio effettivo e con ottime caratteristiche.

ART. 3. — Il grado di appuntato è conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacità ed abbiano superato un esame al termine di un corso tecnico-pratico di durata non inferiore a due mesi, da seguirsi presso il comando della legione, per l'abilitazione al comando interinale delle stazioni di minore importanza.

L'articolo 3 è esclusivo per i carabinieri scelti, introduce l'obbligo del corso e gli esami, evidentemente dopo il favorevole giudizio sul comportamento. Ma questo provvedimento trascurava i meriti dell'anzianità, che non sempre poteva garantire il superamento degli esami. Trascurava inoltre quegli elementi che impegnati in affaticante servizio, non potevano partecipare al corso stesso, sottraendosi ai quotidiani impegni. A correggere questi difetti rivelati dall'esperienza anche per allargare un diaframma che si era rivelato troppo severo, provvedeva il decreto luogotenenziale 13 settembre 1946, n. 358 (*Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1946, n. 275, *Lex*, vol. II, 1946, pag. 1369) che in articolo unico stabiliva: « Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacità e che attraverso apposito esame scritto ed orale su materie militari e su materie concernenti il servizio d'istituto da sostenersi davanti a commissioni nominate presso i comandi di brigata dei carabinieri, siano ritenuti idonei al comando interinale delle stazioni di minore importanza ».

Rimane quindi l'esigenza dell'esame, ma viene abbandonata l'esigenza del corso.

Ma anche questa soluzione presenta l'inconveniente di cui ho parlato prima, quello cioè della situazione dei vecchi carabinieri, i quali venivano facilmente ad essere superati dai giovani. Ora, la legge che esaminiamo cerca appunto di correggere questa eccessiva durezza di impostazione nella valutazione del grado, salvaguardando naturalmente nel tempo stesso quelle esigenze di dignità e di cautela che è necessario non abbandonar mai quando si tratta di promuovere un carabiniere al grado di appuntato.

L'attuale disegno di legge dice infatti: « Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti (ecco quindi riconfermato questo crivello di garanzia) che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere e di cultura generale e professionale necessari per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano ».

Non si parla più quindi di comando interinale di stazioni di minore importanza, perché la compiutezza dell'organico, il ripristino cioè di quei gradi e di quella base di massa che son necessari all'Arma è già stato realizzato. Con questo sistema da una parte si aiutano gli anziani, in quanto essi sono affidati, diciamo così, alle norme regolamentari e quindi ritornano allo stato precedente di valutazione e di crivello; d'altra parte anche i giovani possono procedere, perché in sostanza si tratta di rispondere a certi requisiti definiti dal comandante generale dell'Arma.

Tanto per inciso, vi dirò a questo riguardo che gli appuntati, previsti prima in un numero aggirantesi sui seimila o poco più, sarebbero oggi quasi diecimila, ed ogni anno evidentemente v'è un ingresso nuovo nel-

l'Arma a titolo di rinnovo degli elementi che vanno in pensione.

Poiché inoltre penso all'*iter* legislativo, che effettivamente è di una certa complessità, pur trattandosi di un articolo in se stesso semplice, vorrei proporre un articolo sostitutivo nel senso che ora dirò. Visto infatti che in questo articolo è salvato il principio della promozione per meriti speciali e viene ad esser controllato il giudizio egoistico — onestamente egoistico — dell'ufficiale che non vuole vedersi portar via un buon elemento, direi che forse non sarebbe male ripristinare l'esame a titolo facoltativo, presentando anche tale possibilità come condizione non essenziale, tenendo presente tutta l'esperienza delle leggi che ho citato poc'anzi.

Se pertanto la Commissione crederà di approvare questo disegno di legge così come esso è stato presentato, io credo che sarà ottimo divisamento e mi ritroverò dell'identico ordine di idee; ove tuttavia la Commissione credesse, io proporrei il seguente testo sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1°:

« Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, di cultura generale e professionale necessari per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano.

« Per una parte di promozioni non superiore alla metà di quelle necessarie all'organico stabilito, il grado è conferito ai carabinieri scelti che, soddisfacendo ai requisiti del primo comma del presente articolo, superino apposito esame scritto ed orale su materie militari e su materie concernenti il servizio da sostenersi davanti a commissioni nominate presso i comandi di brigata dei carabinieri ».

Con ciò, l'argomento relativo al primo articolo è esaurito. Gli articoli 2 e 3 non danno incentivo ad osservazioni di particolare rilievo. Si tratta in sostanza di norme che si inquadrano nelle facilitazioni generali previste dall'attuale legislazione nei confronti dei partigiani, dei reduci e da altre simili categorie. È accaduto che alcuni carabinieri, ritornati all'Arma dalla prigionia in India, in America o in altra parte del mondo, pur avendo la capacità di adire il concorso per l'avanzamento, non si sono trovati materialmente in grado di presentarvisi per la circostanza materiale di fatto che il loro rientro in patria e nell'Arma non era avvenuto in tempo utile.

È stata allora operata una revisione, nel senso di un allargamento sotto questo riguardo, delle norme regolatrici del concorso; anzi, siccome si parla dell'anno scolastico 1948-49, attualmente nel corso allievi sottufficiali sono stati inseriti con riserva quei carabinieri e appuntati che meritavano di adire al corso allievi sottufficiali.

Perciò, per dare compiutezza formale e legislativa al provvedimento, si sono aggiunti gli articoli 2 e 3.

È in proposito da tener presente che il regio decreto 7 marzo 1940, n. 339 (*Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1940, n. 109, *Lex*, vol. I, 1940, pag. 661) stabilisce all'articolo 2: « Al concorso per titoli possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità di grado ed i carabinieri che alla data di inizio del corso abbiano raggiunto un'anzianità di grado non inferiore ad 1 anno e prestato servizio di istituto presso le stazioni almeno per 6 mesi, sempre quando alla data in cui sarà indetto il concorso non abbiano oltrepassato l'età di 33 anni se appuntati o trenta se carabinieri e siano in possesso del diploma di ammissione ad un istituto medio di secondo grado o di altro titolo di studio superiore o equipollente da comprovarsi mediante la presentazione di certificato legale »; e all'articolo 8: « Al concorso per esami possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità e i carabinieri aventi l'anzianità di grado che sarà di volta in volta stabilita, anzianità che non potrà in nessun caso essere inferiore a due anni e che abbiano prestato non meno di un anno di effettivo servizio di istituto presso le stazioni. I concorrenti, appuntati o carabinieri, non dovranno avere oltrepassato, alla data in cui sarà indetto il concorso, il trentatreesimo anno di età se appuntati ed il trentesimo anno se carabinieri ». Nel regio decreto 27 giugno 1941, n. 769 (*Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1941, n. 189, *Lex* 2°, 1941, pag. 1308) in articolo unico si stabilisce in sostituzione del precedente regio decreto che non sia superato il 35° anno di età, sia nel concorso per titoli che in quello per esami.

Si noti per inciso che con legge 12 aprile 1926, n. 588 (*Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 1946, n. 159, *Lex*, 2°, 1946, pag. 858) all'articolo 6 si stabiliva che « gli appuntati e i carabinieri in servizio nell'Arma dovranno aver prestato almeno due anni di servizio di istituto e non dovranno aver superato il ventottesimo anno di età » per accedere al concorso. Questi rigidi limiti di età sono preoccupanti per tutti coloro i quali sono stati estromessi dalla possibilità di sostenere il con-

corso a causa di una tragica situazione per fatto di guerra, o per prigionia.

Ecco perché all'articolo 2 del disegno di legge in esame si stabilisce: « Gli appuntati ed i carabinieri reduci dalla prigionia o dalla deportazione, che non hanno potuto partecipare ad uno dei concorsi banditi dopo il loro rimpatrio per avere superato il prescritto limite di età, possono prendere parte al concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dell'anno scolastico 1948-49, sempreché siano in possesso, alla data di inizio del corso, degli altri requisiti previsti dall'articolo 8 del regio decreto 7 marzo 1940, n. 339, quale risulta modificato dal regio decreto 27 giugno 1941, n. 769, e non avessero superato il 35° anno di età alla data della cattura o della deportazione ».

Con questo articolo, quindi, si allarga notevolmente la possibilità di adire il concorso: stabilendosi il limite di 35 anni di età alla data della cattura o della deportazione si permette a chi nel 1943, per esempio, aveva 35 anni, di partecipare al concorso. Non si può ampliare questo limite perché altrimenti agli stessi concorrenti verrà poi a mancare l'età necessaria per gli avanzamenti successivi.

Ad abundantiam, anziché limitare il provvedimento all'anno scolastico 1948-49, potremmo dire: « ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali degli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 », tanto per agevolare coloro che l'anno venturo si troveranno ancora nelle stesse condizioni.

Per quanto riguarda poi l'articolo 3 del disegno di legge in esame, trattasi di uno dei soliti articoli amministrativi in cui la buona volontà è imprigionata dalle esigenze di bilancio. Dice, infatti, l'articolo che ai vincitori del concorso l'anzianità di nomina viene attribuita ai soli effetti giuridici, ma non viene riconosciuta anche agli effetti dello stipendio, nel senso che, a tali effetti, non si aggiungono gli anni perduti per effetto di anzianità di grado. Questo è dovuto alle necessità di bilancio e alla impossibilità di impostare il bilancio su oneri arretrati. È una cosa che dispiace ma in fondo c'è un motivo di giustizia amministrativa.

L'articolo dice infatti: « Agli appuntati ed ai carabinieri di cui al precedente articolo, che termineranno con esito favorevole il corso, sarà attribuita, ai soli effetti giuridici, la l'anzianità che sarebbe loro spettata qualora avessero frequentato il corso allievi sottufficiali 1946-47 oppure quello 1947-48, a seconda che risultino in possesso degli altri requisiti richiamati nel precedente articolo 2, rispettivamente alla data di inizio del corso 1946-47 oppure di quello 1947-48. Gli effetti economici della loro nomina a sottufficiale decorreranno alla data sotto la quale saranno nominati sottufficiali gli allievi del corso 1948-49. Ai fini dell'anzianità relativa, la posizione di ruolo dei militari di cui al primo comma del presente articolo e quella dei militari dei corsi 1946-47 e 1947-48 sarà stabilita sulla base del punto di graduatoria da ciascuno riportato al termine dei rispettivi corsi ».

Questa dell'ultimo comma è la prassi normale. Quindi, in sostanza, con le proposte fatte, credo che il disegno di legge possa avere l'approvazione della Commissione.

Ritengo altresì di dover segnalare al Ministero della difesa l'opportunità di provvedere, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, al trattamento economico degli allievi promossi, dato che non è possibile, come ho già detto, equiparare gli effetti economici della promozione a quelli giuridici.

BOTTONELLI. Mi rendo conto delle difficoltà cui ha accennato il relatore. L'estensione del beneficio a tutte le altre categorie comporterebbe un provvedimento di grave consistenza finanziaria. Però, rassegnarsi ad accettare una tale situazione mi pare una decisa capitolazione. Subentra perciò un'altra considerazione: siamo qui per capitolare, o per stabilire i modi e trovare i mezzi per arrivare a una soluzione? Noi abbiamo il dovere di affermare il principio di ovviare ad una ingiusta situazione di fatto. Pertanto, ritengo che il relatore dovrebbe concludere la relazione con un preciso invito al Ministero di riparare a questa ingiustizia.

PRESIDENTE. Quanto ella dice è giusto, onorevole Bottonelli; ed il relatore intendeva concludere proprio nel senso da lei indicato, con una particolare raccomandazione, che sarà trasmessa al Governo ed avrà, quindi, un effetto concreto.

GUADALUPI. Non credo che una raccomandazione inserita nella relazione, anche se accolta all'unanimità dalla Commissione, possa avere grande effetto presso il Ministero della difesa.

CARIGNANI. Noi non chiediamo che sia accettata dal Ministero, ma che venga fermata la sua attenzione su questa questione.

PRESIDENTE. Si può proporre che il relatore concluda la relazione così come la Commissione ha dimostrato di desiderare.

CARIGNANI. Propongo che il relatore concluda esprimendo il voto che i promossi

vengano in qualche modo risarciti del danno sofferto dall'involontario ritardo nel presentarsi al concorso, con un congrua gratificazione.

ROSELLI, *Relatore*. Avendo già conferito sull'argomento con alcuni autorevoli colleghi e raccogliendo le loro idee, in accordo colle mie già espresse osservazioni e con l'unanime consenso della Commissione, penso di formulare i nostri propositi esprimendo il voto che il Ministero della difesa conceda una gratificazione agli allievi i quali avranno superato i corsi, tenendo conto del danno da essi patito per l'involontaria ritardata partecipazione.

AZZI. Io non sono d'accordo col relatore sulla proposta di ristabilire gli esami facoltativi per la metà dei nostri vacanti nel grado di appuntato, perché così facendo, mentre il disegno di legge tende a favorire i vecchi appuntati — con questo emendamento proposto dal relatore — ridurremmo della metà i vantaggi per i vecchi appuntati.

D'altra parte, ritengo che i giovani carabinieri abbiano più interesse a presentarsi ad un esame per la promozione a sottufficiale che non a quello per appuntato.

Lascerei quindi l'articolo invariato nel testo ministeriale, mentre invece sono d'accordo col relatore nell'estendere l'ammissione ai corsi sottufficiali, ad un biennio.

COPPI ALESSANDRO. L'osservazione dell'onorevole Azzi va tenuta in conto.

Io però non sono del parere di escludere in via assoluta l'esame. Mi pare che, mentre il relatore ha parlato del 50 per cento come limite massimo, si possa ridurre questa percentuale e che, poi, si debba far risultare in modo chiaro che si tratta di una facoltà. In sostanza, propongo di dire: « Per una parte di promozioni non superiore ad un terzo... il grado può essere conferito, ecc. ».

CODACCI PISANELLI. All'articolo 2 si tiene conto dei carabinieri reduci dalla prigionia o dalla deportazione, ma mi risulta che ve ne sono alcuni i quali sono rimasti in zona occupata dal nemico senza collaborare. Pertanto, anche costoro si sono trovati nell'impossibilità di partecipare al concorso. Si desidererebbe perciò che le facilitazioni del disegno di legge fossero concesse anche a costoro. Prego il relatore di esaminare la possibilità di accogliere questo mio emendamento.

ROSELLI, *Relatore*. Effettivamente mi sono preoccupato di questo caso, perché l'articolo 2 mi sembra alquanto ristretto. Mi hanno assicurato però che il problema in pratica non esiste.

Ad ogni modo, se vogliamo apportare questa modifica, ritengo che non vi siano difficoltà.

BOLDRINI. Sono d'accordo sulle osservazioni fatte dai colleghi, specialmente dall'onorevole Azzi, perché, in sostanza, si tratta di favorire militari entrati nell'Arma da molti anni, che non hanno avuto la possibilità di sostenere gli esami per appuntati. I giovani non concorrono praticamente se non per il grado di sottufficiale. Quindi mi sembra che il concetto espresso dall'onorevole Azzi sia giusto, nel senso che dobbiamo favorire questi vecchi elementi dell'Arma dei carabinieri.

Sono d'accordo col Relatore sull'estensione ad un biennio all'articolo 2.

Però, all'articolo 3 mi ha colpito una norma ingiusta ed anacronistica, in base alla quale, dal punto di vista finanziario, i partecipanti ai corsi non otterrebbero alcun miglioramento.

ROSELLI, *Relatore*. Soltanto a promozione ottenuta.

BOLDRINI. Mi sembra che anche amministrativamente e non solo agli effetti giuridici si dovrebbe concedere la retroattività!

Dobbiamo renderci conto che ci troviamo di fronte a categorie di base, cioè si tratta di militari che percepiscono uno stipendio limitatissimo. Quasi tutti questi carabinieri parteciperanno ai corsi essenzialmente per migliorare la loro condizione economica, anzi direi che questo è il vero scopo.

ROSELLI, *Relatore*. Tutto dipende dalle disponibilità del Tesoro.

BOLDRINI. Quanti sono nel complesso?

ROSELLI, *Relatore*. Un migliaio circa, complessivamente.

BOLDRINI. Un numero esiguo, quindi. Non so se dobbiamo accettare il modo così restrittivo con cui è stato formulato l'articolo 3; cioè se non sia il caso di rivedere più attentamente tutta la questione, tenendo conto che i militari di cui si tratta aspirano a migliorare la loro condizione economica.

VALENTI. Sull'articolo 1 concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Azzi. Non ritengo opportuno, anche per le ragioni esposte dall'onorevole Boldrini, di accogliere l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, in quanto questi anziani, che mirano al grado di appuntato, sono coloro che durante la lunga carriera non hanno forse mai pensato di concorrere per il grado di sottufficiale.

Per quanto riguarda l'articolo 2 sono d'accordo sulla proposta dell'estensione ad un biennio. Non sono favorevole alla proposta

dell'onorevole Codacci Pisanelli; anzi, faccio questa osservazione: debbo pensare che, poiché queste leggi particolari dipendono da un esame della situazione generale, il caso sia stato prospettato all'Arma la quale ha fatto le sue proposte al Ministero che ha presentato questa legge ora sottoposta al nostro esame. Non vorrei che questa aggiunta finisse per turbare l'organicità del disegno di legge.

In merito all'ultimo articolo non sono d'accordo con l'onorevole Boldrini e ritengo che non si possa presentare un emendamento che stabilisca la decorrenza degli assegni per gli allievi promossi dalla data di anzianità loro attribuita. Debbo osservare che in questa materia i principî, una volta formulati, trovano immediata applicazione. Il principio, applicato ai carabinieri, dovrebbe poi essere esteso al corpo della polizia, alla marina, all'aviazione e all'esercito ed in tal modo il problema non sarebbe ristretto soltanto al numero di 700-1000 sottufficiali indicati dal relatore.

GEUNA. Concordo col punto di vista espresso dall'onorevole Valenti soprattutto in merito al terzo punto.

Sul primo punto sono d'accordo con l'onorevole Azzi, allo scopo di non danneggiare il sistema della legge, tanto più che il relatore ha precisato che le leggi posteriori hanno voluto correggere una situazione che danneggia tutta la categoria.

CARIGNANI. Per quanto riguarda gli effetti economici della promozione ritengo che l'onorevole Boldrini abbia messo un dito sulla piaga: si tratta di giustizia.

Conveniamo con questo articolo della legge perché riconosciamo che questi carabinieri non hanno potuto partecipare ai concorsi per causa di forza maggiore. Concordiamo con le giuste considerazioni del collega Boldrini, cioè che questa aspirazione al grado è prevalentemente di carattere economico. Tutti sappiamo quale è la levatura di questi aspiranti: si tratta di bravi militari che hanno modeste doti culturali, altrimenti avrebbero percorso almeno la carriera dei sottufficiali. Sono vecchi, gloriosi carabinieri rimasti sempre al loro posto; generalmente sono anche ammogliati o, almeno, hanno la aspirazione a crearsi una famiglia ed una posizione economica nell'Arma. Questa — chiamiamola così — violazione dei loro diritti economici è piuttosto grave. Io sento già che probabilmente i generali presenti mi risponderanno che questa è una vecchia prassi di tutto il sistema delle leggi militari: queste promozioni avvengono — per così dire — *ad honorem* per quanto riguarda il passato. Un'idea che la Commissione vorrà prendere in considerazione, se crede, sarebbe quella di stabilire una data di decorrenza degli assegni che non si identifichi con quella dell'anzianità di nomina ma che delle esigenze economiche tenga conto: ad esempio, un'anzianità di un anno, affinché al momento della promozione questi militari possano incassare una somma che allieti la loro promozione. Questo lo dico da profano, perché nella fattispecie non conosco la prassi che segue il Ministero della difesa in ordine a queste promozioni ed al pagamento degli assegni.

Per quanto riguarda l'osservazione molto opportuna fatta dall'onorevole Codacci Pisanelli in ordine alla possibilità di accedere a questi concorsi anche per coloro che, senza essere né deportati né prigionieri, si sono trovati nell'impossibilità di partecipare ai concorsi, io credo che il collega abbia già formulato un emendamento. Io, comunque, lo formulerei — salvo a concordarlo — in questi termini: « o comunque legittimamente impediti a partecipare ai concorsi per eventi bellici ». In questo modo l'interessato è costretto a presentare dei documenti allo scopo di dimostrare che non era in grado di poter partecipare ai concorsi.

Sull'articolo 1 concordo interamente con l'osservazione del collega Azzi, cioè che non si può ritornare al concetto degli esami per la materia delle promozioni; dissento da quanto ha detto l'onorevole relatore. Il grado di appuntato è quello al quale si accede soprattutto per anzianità; immettere degli elementi giovani che porterebbero via dei posti ai vecchi carabinieri non mi pare giusto. Infatti, se si tratta di giovani capaci essi percorreranno la carriera di sottufficiali; se questi giovani non sono intelligenti, aspetteranno il loro turno per diventare appuntati.

COPPI ALESSANDRO. Io sono contrario sia alla proposta del collega Codacci che a quella dell'onorevole Carignani. Quando si parla di eventi bellici, di quali altri eventi bellici vogliamo raffigurarci l'esistenza? Ormai siamo nel 1949: la guerra in Italia è finita nell'aprile del 1945. Si può comprendere che si adotti un provvedimento di questo genere per coloro che sono stati prigionieri e deportati, perché vi sono prigionieri e deportati che hanno potuto rimpatriare soltanto nel 1947; ma io non so raffigurarmi una fattispecie di eventi bellici, di natura diversa da quelli qui contemplati, che possano aver creato una situazione di impedimento legittimo per i militari residenti in Patria a partecipare a questi concorsi.

CODACCI PISANELLI. Vorrei rispondere in pratica a due obiezioni mosse alla mia proposta. La prima è dell'onorevole Valenti, il quale dice che in questo modo possiamo sconvolgere gli organici dell'Arma dei carabinieri. Non penso che questo possa avvenire, perché noi proponiamo soltanto l'estensione dell'ammissione al concorso. Nel formulare la proposta mi allaccio a quanto ha affermato il relatore dicendo che nell'Arma dei carabinieri sono ben disposti ad allargare l'ammissione al concorso, in modo che vi sia maggiore possibilità di scelta.

All'onorevole Coppi debbo dire che vi sono stati dei carabinieri che non furono prigionieri né deportati ma che si resero utilissimi facendo gli informatori o compiendo in altro modo il loro dovere. So che a Roma ve ne sono moltissimi che non hanno potuto partecipare a questi concorsi perché, non essendo preparati dal punto di vista culturale, hanno rimandato la loro partecipazione di un anno; ma l'anno successivo il limite di età è stato abbassato da 30 a 28 anni ed essi non hanno potuto partecipare ai concorsi. Per ciò mi sono permesso di proporre il mio emendamento. Si tratta di persone che hanno fatto la guerra, sia al fronte che nella lotta clandestina. Propongo perciò formalmente, accogliendo il suggerimento dell'onorevole Carignani, che dopo le parole « reduci dalla prigionia o dalla deportazione », si aggiungano le altre: « o comunque legittimamente impediti per eventi bellici ».

ROSELLI, *Relatore*. Per quanto riguarda la mia proposta dell'introduzione dell'esame facoltativo ricordo che con essa avevo inteso soltanto allargare la partecipazione ai concorsi ai giovani. Non tutti i giovani infatti possono partecipare al corso allievi sottufficiali: il passaggio al grado di appuntato per essi rappresenta uno stato di transizione, perché al corso debbono essere ammessi col possesso di certi requisiti. Ma, poiché la maggioranza della Commissione è contraria, ritiro la mia proposta.

Per quanto concerne l'allargamento della partecipazione al concorso ai legittimamente impediti, il Comando dell'Arma è ben disposto ad accettare i carabinieri che si trovano in quelle condizioni. In merito alla questione amministrativa debbo ricordare che c'è una prassi che può essere dolorosa: ma questo argomento è di competenza del Ministero del tesoro.

Tutti coloro che furono riammessi in servizio attivo dopo lo stato di prigionia o di deportazione ebbero ricostruita la carriera con le retribuzioni, gli arretrati e l'anzianità; dal punto di vista amministrativo fu loro concesso il massimo possibile dalle leggi che ho consultato e che non sto qui a elencare. Per costoro, quindi, fu provveduto anche dal lato amministrativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 358, è così modificato:

« Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere e di cultura generale e professionale necessari per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano ».

Ricordo che il relatore aveva proposto un emendamento sostitutivo del secondo comma.

ROSELLI, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Coppi aveva presentato un emendamento. Lo mantiene?

COPPI ALESSANDRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Gli appuntati ed i carabinieri reduci dalla prigionia o dalla deportazione, che non hanno potuto parteciupare ad uno dei concorsi banditi dopo il loro rimpatrio per avere superato il prescritto limite di età, possono prendere parte al concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dell'anno scolastico 1948-49, sempreché siano in possesso, alla data di inzio del corso, degli altri requisiti previsti dall'articolo 8 del regio decreto 7 marzo 1940, n. 339, quale risulta modificato dal regio decreto 27 giugno 1941, n. 769, e non avessero superato il 35° anno di età alla data della cattura o della deportazione ».

A questo articolo hanno proposto emendamenti l'onorevole Codacci Pisanelli ed il relatore.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2 fino alla parola « deportazione ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Codacci Pisanelli: « o comunque legittimamente impediti per eventi bellici ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 2 fino alle parole: « per l'ammissione ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole relatore:

« *Alle parole*: al concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dell'anno scolastico 1948-49, *sostituire le altre*: ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali degli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 2.

(*È approvata*).

L'articolo 2 risulta pertanto così approvato:

« Gli appuntati ed i carabinieri reduci dalla prigionia o dalla deportazione o comunque legittimamente impediti per eventi bellici, che non hanno potuto partecipare ad uno dei concorsi banditi dopo il loro rimpatrio per avere superato il prescritto limite di età, possono prendere parte ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali dell'anno scolastico 1948-49 e 1949-50 sempreché siano in possesso, alla data di inizio del corso, degli altri requisiti previsti dall'articolo 8 del regio decreto 7 marzo 1940, n. 339, quale risulta modificato dal regio decreto 27 giugno 1941, n. 769, e non avessero superato il 35° anno di età alla data della cattura o della deportazione ».

Passiamo all'articolo 3:

« Agli appuntati ed ai carabinieri di cui al precedente articolo, che termineranno con esito favorevole il corso, sarà attribuita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità che sarebbe loro spettata qualora avessero frequentato il corso allievi sottufficiali 1946-47 oppure quello 1947-48, a seconda che risultino in possesso degli altri requisiti richiamati nel precedente articolo 2, rispettivamente alla data di inizio del corso 1946-47 oppure di quello 1947-48.

Gli effetti economici della loro nomina a sottufficiale decorreranno dalla data sotto la quale saranno nominati sottufficiali gli allievi del corso 1948-49.

Ai fini dell'anzianità relativa, la posizione di ruolo dei militari di cui al primo comma del presente articolo e quella dei militari dei corsi 1946-47 e 1947-48 sarà stabilita sulla base del punto di graduatoria da ciascuno riportato al termine dei rispettivi corsi ».

L'onorevole Azzi ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere al primo comma le parole*: ai soli effetti giuridici. *Sopprimere il secondo comma* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

AZZI. Onorevole Presidente, rinuncio a svolgere il mio emendamento, perché esso si illustra da sé.

PRESIDENTE. L'onorevole Roveda ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole*: Salvo la concessione di un premio corrispondente alla differenza, calcolata in dodici mensilità, fra la paga riscossa prima della promozione e quella loro spettante con il nuovo grado, al fine di un riconoscimento dell'ottimo e lungo servizio prestato nel grado rivestito all'atto della frequenza del corso ».

ROSELLI, *Relatore*. Non posso purtroppo prendermi la responsabilità di accettare i due emendamenti che sono stati presentati, giacché, fra l'altro, bisognerebbe rimandare la legge alla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 fino alle parole « sarà attribuita ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole « ai soli effetti giuridici » avvertendo che chi è favorevole alla proposta Azzi voterà contro.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il secondo comma avvertendo che sarà coordinato con l'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Roveda.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione dei disegni di legge: Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina. (307). — Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari. (308).

PRESIDENTE. Dovremmo ora esaminare i seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina;

Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari.

I due relatori, onorevole Pietrosanti e onorevole Greco Giovanni Italo, mi hanno fatto presente la necessità di completare con alcuni elementi le relazioni, e pertanto, se non vi sono osservazioni, la discussione dei due predetti disegni di legge si intende rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé esaminato, il cui titolo, per coordinamento con l'emendamento del relatore approvato all'articolo 2, è così modificato:

Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali degli anni scolastici 1948-1949 e 1949-50 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI